

CLXV.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — Giuramento del senatore Bassini — Commemorazione del senatore Accinni — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del disegno di legge: « Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di "Contabili e Guardiani di magazzino" in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse » (N. 305) — Nella discussione generale parlano i senatori Del Ziq e Mirabello, ministro della marina — La discussione generale è chiusa e senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto e risultato di essa — Discussione del disegno di legge: « Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di "Disegnatori" in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse » (N. 306) — Nella discussione generale parlano i senatori Pucci e Mirabello, ministro della marina — La discussione generale è chiusa, e senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri della marina, degli affari esteri, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo, per motivi di famiglia, il senatore Tajani di un mese, il senatore Chigi-Zondadari di dieci giorni.

Non facendosi osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Giuramento del senatore Bassini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Bassini prof. Edoardo, di cui in altra seduta furono convalidati i ti-

toli per la nomina a senatore, prego i signori senatori Di Prampero e Pisa a volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor Bassini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Bassini del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Commemorazione del senatore Accinni.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Con vivo dolore vi annuncio la morte del senatore Accinni, avvenuta qui in Roma alle ore 12 di questo medesimo giorno. Ne ricevo ora l'annuncio per telegramma.

Io non sono in grado di parlarvi di lui come vorrei e forse dovrei. Questo solo so e credo di potere affermare (cosa d'altronde nota a tutti), che il senatore Accinni, il quale apparteneva al

Senato fin dal 1898, era assiduo ai nostri lavori e fra i più operosi. Egli era entrato in posizione ausiliaria dopo aver servito fedelmente e nobilmente per il corso di lunghi anni.

Occupò i gradi più alti della Regia marina; giunse al supremo grado quando fu comandante di squadra all'estero.

Il senatore Accinni anche recentemente tenne il grado di presidente del Consiglio superiore di marina, e cioè dal 16 ottobre 1898, quando passò in posizione ausiliaria.

Egli ebbe anche il favore e l'onore di essere aiutante generale di Sua Maestà il Re per tutto il tempo che la legge lo consente, cioè dal 1887 fino al 1892.

Egli era dunque un buono e valoroso soldato, un eccellente collega, amato generalmente da tutti, assiduo ai nostri lavori; e quindi, senza che io aggiunga altro, perchè non saprei entrare in maggiori dettagli, credo che tutti vi associerete a me nel mandare al defunto nostro collega l'ultimo nostro affettuoso saluto. (*Approvazioni vivissime*).

MIRABELLO, *ministro della marina*. A nome del Governo e coll'animo vivamente commosso, mi associo alle nobili parole pronunziate dall'illustre nostro presidente in memoria del vice-ammiraglio Accinni testè defunto.

Uomo di slancio e di gran cuore, prode soldato, marinaio valentissimo e perfetto gentiluomo, l'ammiraglio Accinni ha reso dei segnalati servizi alla marina, la quale con rammarico lo vide testè uscire, innanzi tempo, per sua volontà, dai quadri del servizio attivo, ed ora ne apprenderà con vivo dolore e rimpianto la immatura fine. (*Approvazioni*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, dovrebbe ora aver luogo la votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione per la spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio; ma, se il Senato consente, potremmo far precedere la discussione del disegno di legge relativo alla istituzione nella R. marina dei contabili e guardiani di magazzino.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di "Contabili e guardiani di magazzino" in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse » (N. 305).

PRESIDENTE. Poichè il Senato ha consentita la inversione dell'ordine del giorno, procediamo alla discussione del progetto di legge: « Istituzione nell'Amministrazione della R. Marina di una categoria di impiegati civili, con la denominazione di "Contabili e guardiani di magazzino" in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(*V. stampato n. 305*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEL ZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Come gli onorevoli colleghi hanno indubitabilmente letto, l'onorevole ministro nel presentare questo disegno di legge al Senato, si è espresso ne' seguenti termini:

« Io sono pienamente persuaso che il progetto quale ora si sottopone a questo onorevole Consesso provveda in modo efficace al riordinamento del personale a cui si riferisce ed arrechi un effettivo miglioramento alle condizioni di carriera del personale medesimo ».

La forma incondizionata e tassativa di questa elocuzione è tale quale si conviene all'autorità che dirige l'Amministrazione della regia marina, che è conscia, per lunga analisi e pei dibattiti avvenuti nell'altro ramo del Parlamento, di tutte le ragioni che accompagnano il provvedimento, e per conseguenza in massima si deve ritenere che ciò che dal ministro è detto risponda al vero.

Se qualche dubbio tuttavia permanesse, l'accurata e lucidissima relazione dell'onorevole senatore Pucci sarebbe sufficiente a sopprimere qualunque esitanza.

Difatti egli distingue in due parti l'esame della legge, quella che riguarda gli articoli normali e l'altra che abbraccia gli articoli transitori, per servirmi di una frase che egli ha scolpito nell'ultimo paragrafo della sua relazione. La prima parte è tutta concentrata nell'art. 4, la

seconda nell'art. 13; coll'art. 4 si raccolgono in un solo corpo quattro categorie diverse di impiegati civili in pianta stabile o avventizi che presentemente esercitano funzioni di computisteria e di scrittura in servizio della Real marina, e che sono le seguenti: La prima detta dei Contabili e Guardiani di magazzino, istituita con la legge 3 dicembre 1878; la seconda dei Commessi delle direzioni dei lavori fu istituita coi decreti del 23 luglio 1891, e del 2 febbraio 1899; la terza detta degli Amanuensi e scritturali coeva alla marina militare del Regno non è stata mai ufficialmente costituita; ebbe però un cominciamento di legalizzazione con i due decreti del 3 giugno e del 20 giugno 1895.

La quarta ed ultima detta degli Ufficiali di scrittura già scrivani locali, fu creata col regio decreto del 17 febbraio 1884.

Con questo art. 4, dunque, che implica il primo, il secondo e il terzo della legge, vennero così soppresse le anzidette quattro categorie e in loro vece si istituisce una categoria sola di impiegati civili, e agenti inferiori, che conserva per tutti la denominazione della prima classe soppressa. Il suo organismo è descritto nella tabella permanente e normale che ognuno dei senatori ha letto e che testè ha ripetuto il nostro egregio senatore segretario Arrivabene.

Questa tabella quando fu composta e poi discussa nell'altro ramo del Parlamento aveva un qualche difetto di sicurezza, un bisogno di correzione.

Fu concordata tra il ministro e la Commissione, e quindi accettata dalla Camera. E secondo questa correzione concordata, si può ritenere che quest'articolo quarto, colla tabella e con gli articoli affini, riferendosi alla parte più importante di tutta la legge, meriti pienamente i motivi di lode e di fiducia dal ministro solennemente enunciati.

Ma la correzione è stata davvero perfetta? Orazio dice: *Nil omni parte beatum*.

Vi son cose in un processo legislativo, in un testo di legge, che non si possono interamente dominare. Si bada più alla sostanza che non a qualche dettaglio o punto secondario. E difatti la seconda parte, quella che riguarda gli articoli transitori, non ha contentato del tutto nemmeno l'egregio relatore, il quale ha espresso i suoi dubbi nella seguente maniera:

« Questa perdita negli emolumenti per i pochi avventizi con mercede superiore a lire quattro può non essere a bastanza compensata dai vantaggi del migliore stato e della più promettente carriera. Ma certamente l'onor. ministro nel preparare il regolamento per l'esecuzione della legge, promesso nell'art. 5 (non 4 come è stampato per errore nel disegno di legge) saprà escogitare per questi pochi avventizi disposizioni transitorie che conciliino i principii dell'equità con la rigorosa osservanza della legge ».

Or dunque quella che era in sul cominciamento una dichiarazione tassativa, e che cioè abbracciava l'elemento legislativo, di osservanza, di principio col bisogno della equità, e si riteneva cosa concordata, ecco che nella stessa relazione dell'onor. Pucci si dice ancora problematica, discrezionale. Come vedono i miei carissimi e onorevolissimi colleghi la pienezza dell'accordo è rimandata al regolamento. Il ministro ESCOGITERÀ, per questi pochi avventizi, disposizioni transitorie che conciliino i principii dell'equità colla rigorosa osservanza della legge.

Incompetentissimo come io sono in questa materia non avrei ardito interporre la mia parola, se nel momento che io studiavo la legge, le circostanze non avessero imposto un dovere. Vidi che era stata mandata al Senato una petizione annunciata dalla nostra Segreteria e iscritta nella tornata del 9 corrente, quando ricominciarono i lavori parlamentari. Con essa si è domandato tassativamente al Senato che fosse reietta la legge, approvata dall'altro ramo del Parlamento. Non ho potuto procurarmi il testo della petizione per esaminare se veramente ci sia alcun che di solido nelle ragioni o se sia ampolloso il titolo col quale è stata inviata. È un avvocato, se non sbaglio, il signor D'Ambrosio che l'ha inviata, e sono ansioso di sapere dall'onorevole relatore se l'Ufficio centrale l'abbia giudicata. Ma poi due altre vennero e queste personalmente dirette a me, e credo anche ad altri colleghi, una dalla Spezia l'altra dagli amici della marineria di Napoli e di Castellammare. E questa in verità mi ha impressionato. Essa ragiona così:

« Nel febbraio 1887 presso le Direzioni delle costruzioni navali furono istituite per i giovani operai scuole preparatorie ed elementari, alle

quali vennero adibiti alcuni professori e degli amanuensi disegnatori degli arsenali.

« Nel marzo 1894 il Ministero stimò opportuno sistemare dette scuole con nuove norme ed istruzioni, affidando nel tempo stesso col l'articolo 20 del regolamento di rendere stabile la posizione degli insegnanti non appena le condizioni del bilancio l'avrebbero permesso.

« Il Ministero stesso, però, nell'agosto del 1899 sopprime le scuole conservando agli insegnanti la rispettiva loro mercede di lire 6 e di lire 5, per tutti i giorni del mese, cioè l'assegno medio mensile di lire 183 per gli uni e 153 per gli altri.

« Intanto in forza dell'articolo 13 del disegno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo u. s. detti insegnanti verrebbero iscritti nella categoria transitoria di aiuto contabili di 4ª classe, alla quale è assegnato lo stipendio di lire 1200, con gravissimo loro danno e morale ed economico.

« Per ragione di giustizia e di equità, essi invece dovrebbero essere classificati rispettivamente tra gli aiuti contabili e disegnatori di prima e seconda classe e così conserverebbero quanto ora percepiscono complessivamente senza alcun danno pecuniario, essendo soprattutto scopo riformatore di questo progetto di legge il miglioramento morale ed economico degli impiegati della Regia marina.

« In tale condizione speciale si trovano alcuni dell'arsenale di Napoli e cantiere di Castellammare e l'esiguità del numero rende agevole la loro giusta ed equa sistemazione ».

Pare dunque, stando a questa petizione, che essi non confidino su quanto si farà nel Regolamento, e vorrebbero dichiarazioni più determinate. Ora che si vanno ad inquadrare tutti nelle classi dei ruoli stabili è pur giusto che non subiscano una perdita positiva nell'assegno; ed all'uopo basterebbe stabilire che ogni addetto all'arsenale (da iscriversi nelle classi d'impiegati), sia iscritto in quella classe che corrisponde alla attuale e complessiva paga di lui.

Diversamente che curiosa equità è questa che comincia col togliere ciò ch'è già dato da leggi precedenti? Io perciò desidererei che l'Ufficio centrale desse qualche maggiore spiegazione.

Questa è la petizione a me inviata, ed ad

altri colleghi da Napoli e da Castellammare. Ve ne è poi una della Spezia che dice così:

« Il nuovo progetto di legge al criterio di promozioni per *merito* sostituisce quello delle promozioni per *anzianità*. Ma si osservi che il criterio della pura *anzianità* non può applicarsi in confronto di quelli pei quali è già stata fatta una *selezione per merito*, altrimenti si avrebbe la iniqua conseguenza di vedere anteposto chi fu classificato *inidoneo* a chi fu *dichiarato idoneo*.

« Questo l'inconveniente e l'ingiustizia a cui va incontro l'attuale progetto di legge, a meno che una disposizione transitoria non ci ponga rimedio ».

Io ho esposto così alla buona, e confessando la tenuità della mia coltura l'impressione che hanno fatto sull'animo mio queste voci di umili ma patriottici operai, che desiderano la certezza dell'equità che loro si promette. Aggiungerò nondimeno una ragione personale, ma che risponde alla coscienza più sublime del Senato del Regno, ed è questa.

Leggendo nella età mia giovanile la storia della marina italiana notai questo fatto: che cioè tutte le nostre città marinaresche sono ripiene di glorie immortali, cominciando dalle più antiche epoche sino ai giorni nostri.

Basterà ricordare i nomi di Olbia e di Calaris nella Sardegna, di Messina e di Reggio in Sicilia; di Ostia, di Terracina, di Amalfi, di Ravenna, di Pisa, di Genova, di Venezia; e non la finirei più se continuassi a noverare ed ammirare questi splendori. Ma fra tutti ve n'è uno che sopravvanza gli altri, e che non deve essere giudicato coi criteri del regionalismo ma colla sanzione che viene dalla forza della storia. Presso Castellammare e Capri sulle rive della vetusta Stabia avvenne la più grande tragedia della storia antica in nesso co' problemi della scienza e della religione universale. Non contraddice, ma supera ogni altro concetto della virtù e del comando militare; e questo passato si proietta fiammeggiante fino ai nostri ultimi giorni, e stabilisce colà tale una forza di grandezza tradizionale per tutta la marina italiana che è impossibile quando i reclami vengono da quella località non prenderli in alta considerazione.

Imperocchè se noi ricordiamo con meraviglia le circostanze della morte di Plinio l'an-

tico, dimentichiamo che egli ebbe nelle mani gli esemplari, per noi perduti, delle opere di quel Marsigliese Pitea che fece il giro del mondo conosciuto ai suoi tempi e che lo descrisse. Immensa era l'impressione negli animi, perchè i Romani intrecciavano alle promesse di un impero senza fine il concetto dell'Ammiragliato oceanico.

Questo concetto fu riprodotto da Orazio nel libro degli *Epodi* e si trovano dei testi nel *Cosmo* di Plinio in cui è indicata la speranza di averne la realtà; per conseguenza qualunque sia la gloria di tutte le altre città marinaresche italiane esse devono acclamare a quella che tutte le riassume!

Nè basta. Questa terribile tragedia della Natura e della storia fu invertita; e la inversione avvenne anch'essa in maniera straordinaria. Proprio lì un altro genio venne a celebrare le gioie del lavoro, le glorie della pace, e fu Torquato Tasso. A Miseno, e per tutto il golfo, i marinari cantano ancor oggi i versi messi in bocca a Torquato:

Odi! Io nacqui di Sorrento
sulle ombrifere colline,
dove spiran le marine
una eterna voluttà.

Ma non più di Circe il canto
qui seduce e mente e core;
colle Muse, io son l'amore
di più nobile beltà.

Quale fosse la nobiltà dell'ideale a cui allude Torquato Tasso ognuno lo sa, perchè lo espose immortalmente nella *Gerusalemme Liberata*, nelle liriche e in quella pastorale o favola boschereccia dell'*Aminta*, che sopravvisse a tutte le crisi del nostro antico risorgimento e attraverso il nuovo teatro classico creò il melodramma, e finì nella idilliaca meravigliosa del nostro Leopardi. V'è dunque su quelle località marine la tradizione più rimbombante della grande guerra e della grande pace; ed è possibile dedurne una esperienza della solidarietà nell'equo giusto, degna del plauso della religione e della scienza. Raccomando perciò al ministro delle marine e alla benevolenza del Senato questi reclami e preghiere degli operai ed addetti negli arsenali di Spezia, di Napoli, di Castellammare, anche de' più umili. Dall'augusta parola del Sovrano e del Duca di Genova, essi appresero a bene sperare: e con-

fido perciò che il Governo voglia verificare i dettagli delle petizioni, affinchè nessuno sia escluso dai benefici che vengono dal regolamento o da altri mezzi del potere supremo.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Anzi tutto mi permetterà il Senato di dichiarare che in questi tempi le domande degli operai e degli amanuensi sono state infinite; nessuno è mai contento. Se si dà ragione ad una classe, le altre reclamano; se si accorda la promozione a scelta, gli altri vogliono rispettata l'anzianità. Non si sa proprio come regolarsi. Evidentemente il Ministero prenderà la via che la ragionevolezza e la equità additano, ed in questo senso credo rispondere esaurientemente alla parte che ha voluto toccare il senatore Del Zio.

Quanto alla raccomandazione che riguarda gli amanuensi con uno stipendio superiore alle 1200 lire, prendo impegno che la loro posizione non sarà mutata e saranno pagati o sul capitolo della mano d'opera o in altro modo. Così i loro interessi non saranno danneggiati.

Quanto alla petizione che riguarda taluni che facevano i professori, dichiaro che io non l'ho avuta se non in questo momento. Ripeto che, in tesi generale, per opera mia, non saranno danneggiati gli interessi di alcuno. L'equità mi consiglia di agire in questo modo, tanto nel presente, quanto in qualsiasi altro caso.

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Ho già detto nel cominciamento del discorso, non potersi mettere in dubbio che i sentimenti del ministro rispondessero alla dichiarazione energicamente espressa presentando il disegno di legge al Senato; ma col testo della relazione dell'Ufficio centrale alla mano ho soggiunto che si tratta di precisare quanto si ripone nella possibilità del regolamento.

Il ministro parmi che in una maniera ancora troppo vaga accenni a questo bisogno. Il concreto della equità si riduce sì o no alla formola che ogni addetto all'arsenale (di quelli cioè che reclamano) verrà considerato nel regolamento come se fosse iscritto in quella classe che corrisponde all'attuale e complessiva paga di lui?

Se questo non si fa, la buona intenzione del ministro verrà frustrata.

Sarebbe il caso che venga integrata questa idea in un ordine del giorno?

Diversamente temo assai che l'equità del problema resterà nominale. Questo per dire le cose con quella franchezza che sono uso adoperare. Ad ogni modo se il ministro provvederà col fatto avrà le benedizioni di quelli che ora a lui si rivolgono, e fama d'ottimo rettore e amministratore in tutta Italia.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Dichiaro nuovamente che prendo impegno di rispettare le paghe che ognuno ha in questo momento, ed anche agli amanuensi che hanno più di 1200 lire, che è l'ultima di quelle stabilite dal progetto di legge in discussione, la paga non verrà diminuita, perchè sarebbe una cosa non giusta.

Più di questo non credo di poter prendere impegno di fare e ritengo con ciò di avere interpretato anche il pensiero dell'onorevole relatore.

PUCCI, *relatore*. In questi termini avrei fatto anch'io la raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È soppressa la categoria dei contabili e guardiani di magazzino, istituita con la legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie 2^a.

(Approvato).

Art. 2.

Sono parimenti sopresse le categorie dei commessi per le direzioni delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti e per le direzioni e gli uffici del Genio militare pel servizio della Regia marina, create, rispettivamente, coi Regi decreti 23 luglio 1891, n. 474, e 2 febbraio 1899, n. 58.

(Approvato).

Art. 3.

Sono, infine, sopresse le categorie degli amanuensi e degli scritturali di officina, considerate nel regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del ma-

teriale nei Regi arsenali e cantieri marittimi, approvato con Regio decreto 20 giugno 1895, n. 431, e l'altra degli scritturali, iscritti in matricola, delle direzioni e degli uffici del Genio militare pel servizio della Regia marina.

(Approvato).

Art. 4.

In sostituzione di quelle innanzi menzionate, è istituita nell'Amministrazione della Regia marina una categoria d'impiegati civili con la denominazione di « contabili e guardiani di magazzino ». Questo personale conterà di 700 impiegati contabili e 89 guardiani di magazzino, ripartiti nel modo indicato dalla tabella seguente:

| DENOMINAZIONE | Numero | Stipendio annuo Lire |
|--|--------|----------------------|
| CONTABILI. | | |
| Contabili | 18 | 4,000 |
| Sotto-contabili di 1 ^a classe | 12 | 3,500 |
| Sotto-contabili di 2 ^a classe | 16 | 3,000 |
| Aiuto-contabili di 1 ^a classe | 80 | 2,500 |
| Aiuto-contabili di 2 ^a classe | 164 | 2,000 |
| Aiuto-contabili di 3 ^a classe | 410 | 1,500 |
| Totale | 700 | |
| GUARDIANI DI MAGAZZINO. | | |
| Capi guardiani di 1 ^a classe | 7 | 1,600 |
| Capi guardiani di 2 ^a classe | 12 | 1,400 |
| Guardiani di 1 ^a classe | 40 | 1,200 |
| Guardiani di 2 ^a classe | 30 | 1,000 |
| Totale | 89 | |

(Approvato).

Art. 5.

Ai posti vacanti di aiuto contabile di 3^a classe sarà normalmente provveduto mediante concorsi per esami tra i sott'ufficiali della Regia marina che abbiano compiuto dodici anni di servizio sotto le armi e gli ufficiali di scrittura della Regia marina che fossero ancora in servizio in tale qualità, in seguito alla soppressione di questa categoria d'impiegati, di cui al seguente articolo 9. Alla eventuale mancanza dei concorrenti sott'ufficiali che trovinsi in queste condizioni ed ufficiali di scrittura della Regia marina,

si supplirà mediante concorsi tra sott'ufficiali del Regio esercito, nelle stesse anzidette condizioni di servizio, ed ufficiali di scrittura dipendenti dal Ministero della guerra, ed infine, col mezzo di pubblici concorsi.

I programmi e le norme da seguirsi, nei vari casi, per tali concorsi, verranno stabiliti da apposito regolamento per l'esecuzione della presente legge, da approvarsi con decreto Reale, (Approvato).

Art. 6.

Le promozioni fino ad aiuto-contabile di 1ª classe e quelle a sotto-contabile di 1ª classe avranno effetto per anzianità, con esclusione dei non idonei.

Le promozioni a sotto-contabile di 2ª classe avranno luogo in seguito a concorso, per esami, tra aiuto-contabili di 1ª classe, su programmi e secondo norme da stabilirsi dal regolamento menzionato al precedente art. 5.

I posti di contabili saranno conferiti esclusivamente a scelta ai sotto-contabili che siano in grado di prestare la cauzione prescritta ed agli aiuto-contabili di 1ª classe che, potendo adempiere a quest'obbligo, abbiano già sostenuta, con felice risultato, la prova degli esami di concorso di cui al capoverso precedente. In mancanza di sotto-contabili e di aiuto-contabili di 1ª classe che soddisfino a queste condizioni, i posti di contabile potranno essere conferiti a scelta ad individui di altri corpi ed altre amministrazioni della Regia marina che non abbiano uno stipendio inferiore a L. 2500 annue e prestino la voluta cauzione.

(Approvato).

Art. 7.

Nulla è innovato circa le disposizioni che regolano attualmente le nomine e le promozioni nel personale dei guardiani di magazzino.

(Approvato).

Art. 8.

Le nomine dei contabili, le promozioni dei sotto-contabili e le nomine e promozioni degli aiuti-contabili avranno effetto con decreto Reale: le nomine e le promozioni nella categoria dei guardiani di magazzino con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 9.

È soppressa la categoria d'impiegati civili istituita nell'amministrazione marittima col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 1954, con la denominazione di « Scrivani locali », cambiata in quella di « Ufficiali di scrittura » giusta l'altro Regio decreto in data 2 dicembre 1897, n. 507.

(Approvato).

Art. 10.

A coprire i posti disponibili di ufficiale d'ordine dell'ultima classe presso il Ministero della marina sono ammessi, in seguito a loro domanda, e secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, gli aiuto-contabili, dando la preferenza a quelli che abbiano prestato dodici anni di servizio effettivo sotto le armi nella Regia marina, o nel Regio esercito e siano stati congedati col grado di sott'ufficiale.

Gli aiuto-contabili provenienti dai sott'ufficiali che abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nel corpo R. equipaggi possono anche aspirare agl'impieghi d'ordine delle altre amministrazioni dello Stato nelle stesse proporzioni stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei soppressi ufficiali di scrittura della Regia marina, e con le norme che verranno pure stabilite nel detto regolamento.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Per la prima costituzione della categoria di impiegati creata con la presente legge, occuperanno i posti di contabile, di sotto-contabile di 1ª e di 2ª classe e di aiuto-contabile di 1ª classe, gli attuali contabili ed aiuto-contabili, i quali, all'attuazione della legge stessa, si troveranno a percepire stipendi uguali o immediatamente inferiori a quelli stabiliti per i suddetti posti, purchè, in quest'ultimo caso, risultino soddisfatte le condizioni d'idoneità richieste per l'avanzamento.

I posti di aiuto-contabili di 1ª classe che resteranno ancora disponibili e quelli di aiuto-contabile di 2ª e 3ª classe saranno occupati dai commessi di 1ª classe e dai commessi di

2ª e 3ª classe delle direzioni delle costruzioni navali, d'artiglieria ed armamenti, del Genio militare pel servizio della Regia marina, in base ad un unico promiscuo ruolo, distinto per classi, il quale sarà compilato secondo le norme che verranno stabilite dal menzionato regolamento, tenendo conto per le nomine ad aiuto-contabile di 3ª classe del diritto già acquisito per la nomina a commesso di 2ª classe dagli amanuensi e scritturali avventizi che trovansi nelle condizioni previste all'art. 8 del Regio decreto 8 dicembre 1898, n. 504, e del Regio decreto 8 giugno 1899, n. 291, per effetto dell'aumento di posti nell'anzidetta classe risultante dalla tabella del precedente art. 4, rispetto all'attuale organico dei commessi.

I commessi di 3ª classe i quali non troveranno posto nella novella predetta categoria d'impiegati, perchè in eccedenza alla tabella organica di cui all'art. 4, saranno, in via transitoria, nominati aiuto-contabili di 4ª classe nella categoria medesima in relazione a quanto è stabilito all'art. 14, e resteranno in tale qualità fino a quando verranno promossi alla classe superiore.

(Approvato).

Art. 12.

Agli attuali aiuto-contabili a lire 3000, i quali godono già il secondo o il terzo aumento sessennale sullo stipendio e che saranno promossi sotto-contabili di 1ª classe nella categoria « contabili e guardiani di magazzino », verrà corrisposta la differenza tra la somma risultante dallo stipendio e dai sessenni che ora percepiscono e quella minore del novello stipendio.

I commessi di 1ª classe che godono un aumento sessennale sullo stipendio e che, giusta quanto è stabilito al precedente art. 11, saranno nominati aiuto-contabili di 2ª classe nella suddetta novella categoria, cesseranno dal percepire siffatto aumento. Però avranno diritto all'aumento sessennale sul novello stipendio di lire 2000, da quando verrebbero a trovarsi nelle condizioni di conseguire il secondo aumento sessennale sull'attuale stipendio di lire 1800, ossia dopo trascorsi dodici anni dal primo giorno del mese seguente a quello nel quale ottennero la nomina o la promozione a commesso di 1ª classe.

Gli attuali commessi di 1ª classe i quali all'attuazione della presente legge già godessero due aumenti sessennali, avranno diritto ad un solo sessennio sul novello stipendio di L. 2000 ed il tempo utile per conseguire l'altro sessennio decorrerà dalla data alla quale abbiano cominciato a percepire il secondo sull'attuale stipendio di lire 1800.

(Approvato).

Art. 13.

È istituita una classe transitoria con la denominazione « aiuto-contabili di 4ª classe », con lo stipendio di lire 1200, la quale sarà composta di 220 aiuto-contabili, fra gli attuali commessi che risulteranno in eccedenza al quadro organico giusta quanto è previsto all'art. 11, e degli attuali amanuensi e scritturali avventizi che in esso verranno classificati secondo l'anzianità.

Questa classe rimarrà soppressa quando coloro che la compongono saranno stati promossi alla classe immediatamente superiore, promozione che per gli attuali avventizi sarà fatta secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 4.

Fino a quando non sarà eliminata la quarta classe transitoria, coloro che vi appartengono avranno diritto ad occupare i posti vacanti della 3ª classe, ed allora soltanto cominceranno ad avere effetto le disposizioni dell'art. 5 circa il normale reclutamento degli aiuti-contabili di 3ª classe.

(Approvato).

Art. 14.

Sono esonerati dagli esami, per la promozione a sotto-contabile di 2ª classe, di cui al precedente art. 6, gli aiuto-contabili esistenti all'attuazione della presente legge. Questa promozione sarà loro conferita per anzianità, se riconosciuti idonei ad ottenerla, ed essi potranno concorrere ai posti di contabile, di cui al precedente art. 6, adempiendo al solo obbligo della cauzione.

(Approvato).

Art. 15.

Gli ufficiali di scrittura ora esistenti continueranno a rimanere nell'attuale rispettiva po-

sizione, fino a quando resteranno in servizio nella loro categoria o faranno passaggio in altre amministrazioni dello Stato, giusta le disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e del regolamento approvato con R. decreto 28 giugno 1888, n. 5574, ovvero nel personale dei « Contabili e guardiani di magazzino », in relazione a ciò che è stabilito al precedente art. 5.

Questi impiegati avranno la preferenza, rispetto agli aiuto-contabili, per occupare i posti di ufficiale d'ordine dell'ultima classe del Ministero della marina per effetto di quanto è previsto all'art. 10.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta e dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-1905.

Prego il senatore, segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti),

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Contabili e Guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 72 |
| Favorevoli | 64 |
| Contrari | 5 |
| Astenuti | 3 |

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 71 |
| Favorevoli | 65 |
| Contrari | 5 |
| Astenuti | 1 |

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse » (N. 306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione nell'amministrazione della R. marina di una categoria di impiegati civili, con la denominazione di « disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato, n. 306).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PUCCI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI, relatore. Prendo la parola solamente per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro della marina sul fatto che per alcuni operai, che si trovano attualmente in servizio militare, il regolamento assicura il ritorno alla classe primitiva, quando abbiano adempiuto lo-devolmente il servizio.

Nel progetto di legge non è, nè poteva essere preveduto questo caso. Io mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro della marina di tener conto di ciò, quando se ne presenti l'opportunità, tanto più che si tratta probabilmente di un numero molto esiguo di persone.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, ministro della marina. Accetto bene volentieri la raccomandazione dell'onorevole relatore, e prendo impegno di tenerne il debito conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono soppresse le categorie dei disegnatori delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti, comprese tra quelle costituenti il personale civile tecnico della Regia marina, giusta la tabella dell' art. 1 del Regio decreto 5 giugno 1902, n. 310.

(Approvato).

Art. 2.

Sono, parimenti, soppresse le categorie « Disegnatori » per le anzidette direzioni dei lavori e per le direzioni e gli uffici del Genio militare pel servizio della Regia marina, create, rispettivamente, con i Regi decreti 23 luglio 1891, n. 475, e 2 febbraio 1899, n. 58.

(Approvato).

Art. 3.

Sono, infine, soppresse la categoria dei disegnatori avventizi, considerata nel regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei Regi arsenali e cantieri marittimi, approvato con Regio decreto 20 giugno 1895, n. 431, e l'altra dei disegnatori, iscritti in matricola, delle direzioni e degli uffici del Genio militare pel servizio della Regia marina.

(Approvato).

Art. 4.

In sostituzione di quelle innanzi menzionate, è istituita nell'amministrazione della Regia marina una categoria d' impiegati civili con la denominazione di « Disegnatori ».

Questo personale conterà di 280 impiegati, distinti per gradi e per classi come risulta dalla seguente tabella:

| DENOMINAZIONE | Numero | Stipendio annuo Lire |
|---------------------------------------|--------|----------------------|
| Capi disegnatori principali di 1ª cl. | 5 | 4,500 |
| Capi disegnatori principali di 2ª cl. | 6 | 4,000 |
| Capi disegnatori di 1ª classe . . | 8 | 3,500 |
| Capi disegnatori di 2ª classe . . | 9 | 3,000 |
| Disegnatori di 1ª classe | 30 | 2,500 |
| Disegnatori di 2ª classe | 60 | 2,000 |
| Disegnatori di 3ª classe | 162 | 1,500 |
| Totale . . . | 280 | |

Il personale del quale si tratta sarà ripartito, con ruoli separati, fra le direzioni delle costruzioni navali, quelle di artiglieria ed armamenti e le direzioni e gli uffici del Genio militare pel servizio della Regia marina, nel modo che verrà indicato da apposito regolamento per l'esecuzione della presente legge, da approvarsi con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 5.

Ai posti che si faranno vacanti di disegnatori di 3ª classe sarà provveduto mediante concorsi per esami.

I programmi e le norme da seguirsi per tali concorsi verranno stabilite dal regolamento menzionato al precedente articolo 4.

(Approvata).

Art. 6.

Le promozioni a disegnatore di 2ª e di 1ª classe ed a capo disegnatore di 1ª classe avranno effetto per anzianità, con esclusione dei non idonei.

Le promozioni a capo disegnatore di 2ª classe avranno luogo in seguito a concorso per esami tra disegnatori di 1ª classe, su programmi, e secondo norme da stabilirsi dall'accennato regolamento.

Le promozioni a capo disegnatore principale di 2ª e di 1ª classe saranno effettuate a scelta.

(Approvato).

Art. 7.

Le nomine e le promozioni dei disegnatori avranno effetto con decreto Reale.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Per la prima costituzione della categoria d'impiegati creata con la presente legge, occuperanno i posti di capi disegnatori principali di 1^a e di 2^a classe, di capi disegnatori di 1^a e 2^a e di disegnatori di 1^a classe, secondo la ripartizione accennata all'art. 4, gli attuali impiegati tecnici disegnatori delle direzioni delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti i quali, all'attuazione della legge stessa, si troveranno a percepire stipendi eguali od immediatamente inferiori a quelli stabiliti pei suddetti posti, purchè in quest'ultimo caso risultino soddisfatte le condizioni richieste per l'avanzamento.

I posti di disegnatore di 1^a classe che resteranno disponibili, separatamente per le direzioni e gli uffici indicati nell'art. 4, saranno occupati dagli attuali rispettivi disegnatori a ruolo di 1^a classe, secondo l'ordine di anzianità.

I posti di disegnatore di 2^a e 3^a classe separatamente per le direzioni e gli uffici anzidetti, saranno occupati dai rimanenti attuali disegnatori a ruolo di 1^a classe secondo l'ordine di anzianità e dagli attuali disegnatori di 2^a e di 3^a classe in base agli ultimi quadri di avanzamento, tenendo conto per la nomina ai nuovi posti di disegnatori di 2^a e 3^a classe, del diritto ad essere nominati agli attuali posti di disegnatore di 1^a e 2^a classe, già acquisito dai disegnatori avventizi che trovansi nelle condizioni previste all'art. 8 del Regio decreto 8 dicembre 1898, n. 504, e del Regio decreto 8 giugno 1899, n. 291, per effetto dell'aumento dei posti nelle anzidette classi, risultante dalla tabella del precedente art. 4, rispetto agli attuali organici dei disegnatori a ruolo.

Gli attuali disegnatori di 3^a classe i quali non troveranno posto nella novella predetta categoria d'impiegati, perchè in eccedenza alla tabella organica, di cui all'art. 4, saranno, in

via transitoria, nominati disegnatori di 4^a classe nella categoria medesima, fino a quando verranno promossi alla classe superiore.

(Approvato).

Art. 9.

Gli attuali disegnatori a ruolo di 1^a classe, che godono un aumento sessennale sullo stipendio e che, giusta quanto è stabilito al precedente art. 8, saranno nominati disegnatori di 2^a classe nella novella categoria «Disegnatori» cesseranno dal percepire siffatto aumento. Però, avranno diritto all'aumento sessennale sul novello stipendio di lire 2000, da quando verrebbero a trovarsi nelle condizioni di conseguire il secondo aumento sessennale sull'attuale stipendio di lire 1800, ossia dopo trascorsi 12 anni dal primo giorno del mese seguente a quello nel quale ottennero la nomina o la promozione alla 1^a classe.

Gli attuali disegnatori di 1^a classe i quali, all'attuazione della presente legge, già godessero due aumenti sessennali, avranno diritto ad un solo sessennio sul novello stipendio di lire 2000 ed il tempo utile per conseguire l'altro sessennio decorrerà dalla data alla quale abbiano cominciato a percepire il secondo sull'attuale stipendio di lire 1800.

(Approvato).

Art. 10.

È istituita una classe transitoria con la denominazione «Disegnatori di 4^a classe» e collo stipendio di lire 1200, la quale sarà composta di 110 disegnatori fra quelli che, secondo quanto è prescritto dall'art. 8, risulteranno in eccedenza al quadro organico, e gli attuali disegnatori avventizi, che in essa verranno classificati secondo l'anzianità.

Questa classe rimarrà soppressa quando coloro che la compongono saranno stati promossi alla classe immediatamente superiore; promozione che per gli attuali avventizi sarà fatta secondo le norme del regolamento di cui all'art. 4.

Fino a quando non sarà eliminata la quarta classe transitoria solo coloro i quali vi appartengono avranno diritto ad occupare i posti vacanti della terza classe ed allora soltanto comin-

ceranno ad avere effetto le disposizioni dell'art. 5 circa il normale reclutamento dei disegnatori di terza classe.

(Approvato).

Art. 11.

Sono esonerati dagli esami per la promozione a capo disegnatore di 2ª classe, di cui al precedente art. 6, i capi-tecnici disegnatori di 2ª e 3ª classe esistenti all'attuazione della presente legge. Questa promozione sarà loro conferita per anzianità, se riconosciuti idonei ad ottenerla.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 306).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Determinazione di confini tra i comuni di Milano e di Greco Milanese (N. 316);

Provvedimenti a favore delle Casse per gli invalidi della marina mercantile (N. 325);

Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della Regia Zecca, e per l'alienazione del fabbricato demaniale, in cui ora essa ha sede (N. 324);

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521 (N. 322);

Lavori di consolidamento all'edificio del Regio Istituto di Belle Arti in Firenze importanti la spesa di lire 30,400 (N. 307);

Approvazione della spesa di lire 32,000 per la sistemazione e l'arredamento dei locali della Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova (N. 308);

Disposizioni per regolare la materia degli esami nelle scuole medie ed elementari (N. 331).

La seduta è sciolta (ore 17 e 20).

Licenziato per la stampa il 28 maggio 1904 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche